



CITTÀ DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO

-----*-----

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DELLA

CITTADINANZA ONORARIA

14

DELEGATO AD ATTO C.C. N. ²⁷..... DEL 02-02-2006

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Vincenzo Marafano

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Pietro Paolo Pellerito

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario Lo Presti

ART. 1
ISTITUZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria" a cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, razza, sesso e religione, riconosciuti meritevoli.

ART. 2
OGGETTO

La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemeritenze in campo culturale, scientifico, economico, sociale, umanitario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.

Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini stranieri, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

ART. 3
INIZIATIVA

L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dal Sindaco o dalla Giunta Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica presso il Comune o a seguito di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposita mozione.

La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o Comitati di Cittadini.

ART. 4
PROPOSTA

Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

ART. 5
COMPETENZE

La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza del Sindaco, acquisito il parere del Consiglio Comunale; detto parere non è richiesto in caso di iniziativa del riconoscimento della cittadinanza onoraria, promossa a seguito di approvazione di apposita mozione da parte dell'Organo Consiliare.

ART. 6
PROCEDURE

L'incaricato del procedimento, dopo avere ricevuto la proposta, richiede:

- il certificato generale del Casellario Giudiziario;
- il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
- ogni altra documentazione o parere ritenuti opportuni.

La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione.

ART. 7
RILASCIO ATTESTATO

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:

- *la scritta "Amministrazione Comunale di";*
- *gli estremi del provvedimento concessivo;*
- *le generalità dell'insignito;*
- *le motivazioni del riconoscimento;*
- *la data del rilascio;*
- *la firma autografa del Sindaco.*

Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo dal competente ufficio.

ART. 8
CERIMONIA DI CONFERIMENTO

La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Alla stessa sono invitate le autorità locali.

ART. 9
CERIMONIE PUBBLICHE

I cittadini onorari sono invitati alle principali cerimonie pubbliche.

Essi potranno sedere nella parte riservata alle Autorità.

ART. 10
REGISTRO

E' istituito il "Registro dei Cittadini Onorari", nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria.

ART. 11
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della vigente normativa, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 14
RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

